

— L'arte del delitto

L'impatto dell'attività criminale delle c.d. "archeomafie" sul patrimonio culturale nazionale e la responsabilità penale del mercante d'arte

The art of crime

The impact of the so-called "archeomafie" on the national cultural heritage and the criminal liability of the art dealer

di Alba Cinque

Abstract. L'articolo affronta la questione del traffico illecito di opere d'arte. In particolare, dopo aver analizzato l'impatto dell'attività criminale posta in essere dalle c.d. "archeomafie" in danno del patrimonio culturale nazionale, si prenderà in considerazione la posizione del mercante d'arte, mettendo in luce i delitti di cui potrebbe essere chiamato a rispondere a causa dell'attività illecita espletata e le conseguenze del mancato recepimento del disegno di legge (DDL S. 882).

Abstract. The aim of this paper is to analyse the illicit trafficking in cultural goods. After having investigated the impact of the criminal activity carried out by the so-called "archeomafie" to the detriment of the national cultural heritage, the position of the art dealer will be taken into consideration, highlighting the crimes attributable to his conduct and the consequence of the uncompleted examination of the bill (DDL S. 882).

SOMMARIO: 1. Traffico illecito di opere d'arte: la distruzione dell'identità storico-culturale di un popolo ad opera delle c.d. "archeomafie". – 2. La responsabilità penale del mercante d'arte che agisce in qualità di intermediario della criminalità organizzata. – 3. La responsabilità penale del mercante d'arte che, agendo *uti singulus*, immette sul mercato un bene di provenienza illecita occultandone la provenienza. – 4. La natura del rapporto tra l'art. 648 c.p. e l'art. 176 Codice dei beni culturali e del paesaggio. – 5. Conclusioni.

SUMMARY: 1. Illicit trafficking in cultural goods: the destruction of a population's identity by the so-called "archeomafie". – 2. The criminal liability of the art dealer who acts as an intermediary for criminal organization. – 3. The criminal liability of the art dealer who places a good of illicit origin on the market, concealing its origin. – 4. The nature of the relationship between art. 648 of the Criminal code and art. 176 of the Code of cultural heritage and landscape. – 5. Conclusions.

1. Traffico illecito di opere d'arte: la distruzione dell'identità storico-culturale di un popolo ad opera delle c.d. "archeomafie".

L'art. 9 della Costituzione annovera espressamente il patrimonio storico e artistico tra i beni meritevoli di tutela dell'ordinamento¹, senza fornirne una definizione espressa.

Il concetto di patrimonio culturale, elaborato a livello nazionale ed internazionale, è molto ampio ed è stato concepito al fine di preservare l'identità culturale nazionale delle popolazioni. Con tale locuzione si è soliti riferirsi sia ai beni di interesse storico-artistico sia al valore immateriale ed intrinseco che tali beni rivestono nella ricostruzione della storia e delle tradizioni di una popolazione².

L'importanza di fornire una tutela adeguata al patrimonio culturale mondiale³, inteso in senso sia materiale che immateriale, ha spinto l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 69/196 del 18 dicembre 2014, ad adottare le *Linee guida internazionali per la prevenzione del crimine e sanzioni penali in relazione al traffico di beni culturali e dei reati ad esso connesso*⁴.

L'ordinamento nazionale, all'art. 2, comma 2, del Codice dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, fornisce una definizione di bene culturale in senso mate-

¹ Sul punto: G. P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Giuffrè, 2002, pp. 43 ss., il quale sottolinea che la necessità di fornire un'adeguata tutela penale al patrimonio storico e artistico trarrebbe linfa dai valori consacrati dall'art. 9 Cost.

² La Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, si rifà al concetto "patrimonio mondiale", al fine di trasmettere l'idea di un patrimonio globale che trascende i confini nazionali, appartenente all'umanità in quanto tale; la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 27 ottobre 2003 adotta la nozione di "patrimonio culturale immateriale", intendendo riferirsi all'identità storico-culturale di un popolo, la cui protezione risulta fondamentale al fine di preservare la diversità culturale.

A livello europeo, l'art. 167, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sancisce l'impegno dell'UE nello sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, facendo espresso riferimento all'esistenza di un patrimonio culturale europeo da preservare. L'ordinamento nazionale ha recepito l'ampia nozione di patrimonio culturale, sviluppatasi a livello internazionale ed europeo, e ha introdotto, nel Codice dei beni culturali di cui al d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, l'art. 7 *bis*, che recepisce la definizione di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sempre che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 10 del Codice.

³ Il primo strumento internazionale diretto a contrastare il fenomeno del traffico illecito di beni culturali è rappresentato dalla Convenzione Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, del 14 novembre 1970. Successivamente è stata adottata la Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 24 giugno 1995.

⁴ Nazioni Unite, *International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences*, 26 gennaio 2015.

riale, riferendosi a tutte le cose mobili o immobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, oltre a tutte le altre cose, individuate *ex lege*, che possono essere inquadrare come testimonianze aventi valore di civiltà⁵.

Secondo una stima effettuata dalla Commissione Parlamentare Antimafia, il valore economico dei beni trafugati illegittimamente, mediante scavi clandestini e furti, nel quadriennio 2014-2017, supererebbe i duecentosettanta milioni di euro⁶. La rilevanza del fenomeno non deve sorprendere, poiché l'Italia vanta il maggior numero di beni riconosciuti dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità.

Dalle indagini effettuate è emerso che il trafugamento di reperti storici da siti archeologici o il furto di dipinti da musei o collezioni private solo raramente sono opera di ladri improvvisati. Molto spesso accade che l'illegittimo impossessamento di beni di elevato valore artistico venga realizzato da organizzazioni criminali molto ben strutturate, capaci di gestire la fase di materiale trafugamento del bene e, talvolta, anche quella della vendita internazionale e delle relative operazioni di riciclaggio. Difatti, molto più frequenti sono i casi in cui la messa in commercio del bene è realizzata da esperti commercianti d'arte.

Una parte della dottrina, al fine di porre in evidenza i caratteri peculiari del fenomeno, ha adoperato il termine "archeomafie"⁷, intendendo riferirsi a tutte le organizzazioni criminali che ricorrono al traffico illecito di opere d'arte, commerciando anche a livello internazionale beni illegittimamente trafugati⁸.

⁵ Dalla definizione fornita emerge che il Codice abbia accolto una nozione di bene culturale materiale, poiché il dettato normativo fa espresso riferimento ad entità tangibili (cose mobili e immobili). Inoltre, deve ritenersi che i beni culturali soggiacciono al principio di tipicità, poiché sono tali esclusivamente quei beni che vengono qualificati di interesse culturale dal legislatore.

Tuttavia, una parte della dottrina, già in epoca risalente, ha posto in evidenza il valore immateriale di cui il bene culturale è portatore, che si sostanzia nel valore intrinseco posseduto dal bene e che differisce dal valore venale della "cosa". Sul punto: M.S. Giannini, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 24.

⁶ Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvata dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 2018: «Il fenomeno dell'aggressione al patrimonio culturale nazionale e la commercializzazione dei beni che ne fanno parte continua a mantenere in Italia una dimensione sempre estesa, come dimostrano i dati dell'attività operativa del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC) nel quadriennio 2014-2017, con più di 90 mila beni antiquari, archivistici e librari recuperati e oltre 130 mila reperti archeologici sequestrati, per un valore complessivo di circa 270 milioni di euro», p. 364.

⁷ Il termine "archeomafie" è stato coniato da Legambiente, *Rapporto Ecomafie* 1999, ed è largamente utilizzato da molteplici autori. *Ex multis*: F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in Italia*, Massa Editore, 2002, p. 129; F. Bottari, F. Pizzicannella, *I beni culturali e il paesaggio: le leggi, la storia, le responsabilità*, Zanichelli, 2007; S. IZZI, *Intelligence e gestione delle informazioni. Attività preventiva contro i traffici illeciti*, FrancoAngeli, 2011, p. 112; L. Rami Ceci, *Luoghi e oggetti della memoria. Valorizzare il patrimonio culturale: studio di casi in Italia e Giordania*, Armando Editore, 2011, p. 41; S. Rizzo, G.A. Stella, *Vandali: L'assalto alle bellezze d'Italia*, Rizzoli, 2011; T. Cevoli, *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d'arte come fenomeno criminale*, in G. Zuchtriegel (a cura di), *Possessione. Trafugamenti e falsi di antichità a Paestum*, Art&Libri 2016, pp. 55 ss.; Id., *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, in *Archeomafie*, I, 2009, pp. 12 ss.; G. Ceschi, *Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d'arte*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 3/19, pp. 7 ss.

⁸ Svolge un'approfondita analisi sulla legge applicabile al regime proprietario dei beni archeologici illecitamente esportati: A. Lanciotti, *Il Getty Bronze: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili internazionali*, in *Arch. Pen.*, 1/19, affrontando la controversa questione relativa confisca di una statua in bronzo del IV sec. a.C. posseduta dal Getty Museum.

Le archeomafie ricorrono a un modello organizzativo di tipo piramidale, alla cui base si collocano gli affiliati (ma anche comuni criminali non facenti parte della compagine associativa), che materialmente realizzano i reati presupposti, consistenti nel saccheggio e nella depredazione di siti archeologici o nel furto di dipinti di elevato valore economico. Una volta impossessatisi della *res*, le organizzazioni criminali fanno ricorso ad intermediari (normalmente si tratta di mercanti d'arte, in quanto soggetti altamente qualificati in campo artistico) che hanno il compito di immettere il bene sul mercato, conferendogli una provenienza lecita. Molto spesso questa operazione viene realizzata ricorrendo alle Case d'asta, che consentono di rivendere il bene senza compiere, nella maggioranza dei casi, indagini approfondite sulla provenienza dello stesso. Infine, all'apice di un'organizzazione così fortemente strutturata, figurano importanti musei stranieri, facoltosi collezionisti, prestigiose gallerie d'arte, che provvedono ad acquistare il bene di dubbia provenienza. Inoltre, può anche accadere che i membri del *clan* (ma è possibile estendere le medesime considerazioni anche a soggetti estranei all'organizzazione) decidano di ricorrere al mercato dell'arte per occultare l'origine di illeciti proventi mediante l'acquisto di opere d'arte non tracciate.

Deve rilevarsi che il settore dell'arte è particolarmente congeniale alle infiltrazioni criminali, poiché oltre ad essere enormemente redditizio, è anche scarsamente sanzionato. Basti pensare che, in occasione della recente "Operazione Teseo"⁹, si è proceduto al sequestro di beni aventi un valore pari a diversi milioni di euro nei confronti di Giovanni Francesco Becchina¹⁰, noto trafficante di reperti archeologici, ritenuto affiliato sia alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara che alla famiglia mafiosa di Castelvetrano.

La duplice convenienza "dell'affare" determina un interesse sempre crescente della criminalità organizzata alla commissione di illeciti in tale settore, considerato che, a fronte delle incredibili possibilità di guadagno, il principale strumento normativo è rappresentato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che non prevede sanzioni particolarmente severe. Difatti, il Titolo II della Parte IV del Codice disciplina le sanzioni penali, che consistono principalmente in ammende e arresti. Nel corso della XVII legislatura si è cercato di approvare una disciplina *ad hoc*, che inasprirebbe le pene applicabili ai trafficanti d'arte e che sanzionasse tutte le condotte precedenti e successive al trafugamento della *res*. Tuttavia, l'*iter* di esame del disegno di legge (DDL S. 882), nonostante l'approvazione dello stesso da parte della Camera dei deputati, non è stato completato¹¹.

⁹ La Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, riporta che l'Operazione Teseo ha consentito di recuperare 5361 reperti archeologici, provenienti da scavi clandestini effettuati in Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria, di epoca compresa tra l'VIII secolo a.C. e il III secolo d.C.

¹⁰ Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, sequestro di beni nei confronti Giovanni Francesco Becchina, 3 luglio 2017, proc. n. 52/2017 RGMP (Doc. n. 1613). Il sequestro è stato eseguito, nel novembre del 2017, dalla DIA nei confronti del proposto, ritenuto vicino al noto latitante Matteo Messina Denaro, da tempo a capo del traffico illecito dei reperti archeologici provenienti da scavi clandestini nell'area di Selinunte.

¹¹ Il testo del Disegno Di Legge, d'iniziativa dei deputati Orlando e Franceschini (approvato dalla Camera dei deputati il 18 ottobre 2018 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 ottobre 2018), recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, è consultabile a questo indirizzo.

In mancanza di una disciplina diretta a regolare in modo omogeneo il fenomeno¹², appare opportuno indagare la responsabilità penale ascrivibile all'intermediario, distinguendo l'ipotesi in cui lo stesso operi in sinergia con la criminalità organizzata da quella in cui presti un contributo solo sporadico e saltuario o agisca *uti singulus*.

2. La responsabilità penale del mercante d'arte che agisce in qualità di intermediario della criminalità organizzata.

Il mercante d'arte è, normalmente, l'anello di congiunzione che collega gli autori materiali del trafugamento della *res* delittuosa agli acquirenti finali. Egli agisce, quindi, in qualità di intermediario, rifornendo prestigiosi musei, rinomate gallerie e facoltosi collezionisti con i reperti di cui la criminalità organizzata entra illegittimamente in possesso. Tuttavia, l'attività del mercante d'arte, in questo contesto, non si riduce alla mera messa in relazione delle parti e alla conclusione dell'affare. Difatti, l'intermediario assolve, molto spesso, il compito abituale di occultare la provenienza illegittima del bene e di immetterlo sul mercato fornendo un "*pedigree*" della *res* in modo da renderla conforme alla legge.

In tale ipotesi, appare evidente che il mercante d'arte, essendo stabilmente inserito nella compagine associativa, risponderà del reato di cui all'art. 416 c.p. o 416 *bis* c.p., a seconda che l'associazione si avvalga o meno della forza di intimidazione discendente dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per compiere uno degli obiettivi individuati dall'art. 416 *bis* c.p.¹³.

Inoltre, considerato che l'attività del mercante d'arte non si limita al rafforzamento della compagine criminosa, ma include l'operazione di dissimulazione della *res* delittuosa e della successiva immissione della stessa sul mercato, ci si domanda se allo stesso sia applicabile l'art. 648 *bis* c.p., che sanziona l'attività di riciclaggio (ossia la condotta di sostituzione o trasferimento di danaro, beni e altre utilità finalizzata a occultarne la provenienza illecita) dei beni provenienti da un delitto non colposo¹⁴.

¹² L'interdisciplinarietà della materia è stata ben evidenziata da: G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 11.

¹³ Per un approfondimento in merito al concetto di "metodo mafioso" e alle relative prospettive ermeneutiche v.: M. Gambarati, *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul "metodo mafioso" alla luce del processo Aemilia*, in *Giur. Pen. Trim.*, 1/20, pp. 59 ss.; D. Falcinelli, *Della Mafia e di altri demoni Storie di Mafie e racconto penale della tipicità mafiosa (Spunti critici estratti dal sigillo processuale su Mafia Capitale)*, in *Arch. Pen.*, 2/20; P. Pomanti, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, in *Arch. Pen.*, 1/17; E. Cipani, *L'art. 416-bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. "mafia capitale": una "fattispecie in movimento" nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 6/20, pp. 2 ss.

¹⁴ *Ex multis*: M. Zanchetti, *Art. 648 bis c.p.*, in A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, Cedam, 2008, p. 1939. Id., *Il riciclaggio di danaro proveniente da reato*, Giuffrè, 1997; L.D. Cerqua, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, in *Revista Brasileira de Estudos Politicos*, 2008, pp. 7 ss.; P. Magri, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, vol. VII, 2, *Usura, appropriazione indebita, ricettazione riciclaggio*, Cedam, 2007, pp. 419 ss.; G. Pecorella, *Circolazione del danaro e riciclaggio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, pp. 1231 ss.; A. Cosseddu, *Riciclaggio: complessità di un percorso normativo*, in *Cass. pen.*, 2010, pp. 3644 ss.; S. Cavallini, L. Troyer, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in *Dir. pen. cont.* 2/14, pp. 49 ss.; M. Dell'Osso, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento ed esigenze di intervento legislativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011, pp. 1277 ss.

In merito ai rapporti tra l'art. 416 *bis* c.p. e l'art. 648 *bis* c.p., la giurisprudenza ha chiarito che la soluzione diverge a seconda della posizione ricoperta dal soggetto agente in seno alla consorceria¹⁵. In particolare, la Corte di cassazione, nella pronuncia resa a Sezioni Unite del 13 giugno 2014 n. 25191¹⁶, ha distinto la condotta del soggetto che ricicla i proventi derivanti da uno dei delitti fine dell'associazione mafiosa da quella del soggetto che realizza la medesima condotta ma su proventi direttamente riconducibili all'attività associativa.

Nel primo caso la Corte ha ulteriormente diversificato la posizione del soggetto che non partecipa né alla consorceria né alla commissione del delitto fine, il quale risponderà solo del reato di cui all'art. 648 *bis* c.p., da quella del soggetto che, seppur estraneo al sodalizio, si rende autore del delitto fine. Difatti, nella prima ipotesi, non può ritenersi operante la clausola di esclusione di responsabilità, dal momento che il soggetto agente non ha fornito alcun contributo alla materiale esecuzione del delitto scopo e l'attività di riciclaggio diverge rispetto al reato associativo. Al contrario, nel secondo caso analizzato dalla Corte, opererà la clausola di esclusione di cui all'art. 648 *bis* c.p. e si applicherà la norma che sanziona il delitto fine.

Qualora il soggetto agente sia un membro dell'associazione mafiosa e contribuisca alla realizzazione del reato fine, sarà chiamato a rispondere sia del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. sia del delitto fine, ma non di riciclaggio, ritenendosi operante, anche in questo caso, la clausola di esclusione. Infine, la Corte di cassazione ha ritenuto operante la clausola *de qua*, prevista dall'art. 648 *bis* c.p., solo in relazione al delitto-fine nei confronti del soggetto che, pur essendo membro della consorceria non abbia concorso alla realizzazione del reato scopo. In particolare, il membro o il concorrente esterno nell'associazione mafiosa, qualora non partecipi alla realizzazione del delitto fine, risponderà sia del delitto di associazione mafiosa sia del riciclaggio.

Con riguardo al caso in cui un soggetto ricicli beni che siano frutto diretto della attività criminosa dell'associazione di stampo mafioso occorre distinguere la posizione del soggetto estraneo alla consorceria da quella del soggetto che rivesta il ruolo di membro o di concorrente esterno. Difatti, qualora il partecipe (o il concorrente) al sodalizio mafioso assuma, all'interno della compagine criminale, il compito di riciclare i beni trafugati, non sarà punibile per autoriciclaggio, poiché il delitto di associazione mafiosa è finalizzato alla produzione di ricchezza illecita e l'oggetto della condotta criminale del partecipe sono proprio le utilità che derivano dalla attività *contra legem* dell'associazione¹⁷. Ne consegue

¹⁵ Prima dell'intervento delle Sezioni Unite, si contendevano il campo due opzioni ermeneutiche divergenti. Da una parte, si escludeva radicalmente l'esistenza di un rapporto di presupposizione tra il delitto di riciclaggio e quello di "associazione per delinquere". Sul punto: Cass. n. 44138 del 2007, Cass. n. 1439 del 2008, Cass. n. 40354 del 2011, Cass. n. 27292 del 2013.

Dall'altra, una differente corrente interpretativa affermava che il reato presupposto degli artt. 648-bis e ter c.p. andasse individuato nell'art. 416-bis c.p., valorizzando l'idoneità dell'associazione mafiosa produrre ex se proventi illeciti. Sul punto: Cass. n. 2451 del 2008, con nota di L. La Greca, *Il riciclaggio dei proventi delle associazioni mafiose*, in *Cass. pen.* 2010, pp. 2680 ss.

¹⁶ Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014 (dep. 13 giugno 2014), n. 25191, con nota di A. Galluccio, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in *Diritto penale contemporaneo*, 17 settembre 2014.

¹⁷ Per una approfondita analisi dell'istituto dell'autoriciclaggio in conseguenza delle conclusioni rassegnate da Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014 n. 25191: N. Amore, *Il punto e l'accapo sull'autoriciclaggio dei proventi*

che, rientrando tra gli scopi della consorterìa anche quello di conseguire utilità e profitti, l'attività finalizzata ad occultare la provenienza illegittima dei beni deve essere considerata una logica conseguenza della sua partecipazione al sodalizio. Parimenti, il soggetto che, seppur privo della c.d. *affectio societatis*, fornisca consapevole e volontario contributo alla consorterìa mediante l'attività di riciclaggio, risponderà esclusivamente del reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt. 110 e 416 *bis* c.p. Per contro, la stessa condotta posta in essere da un soggetto estraneo alla consorterìa sarà perseguibile ai sensi dell'art. 648 *bis* c.p.

Non pare che ci siano ragioni per non estendere al mercante d'arte, che operi in sinergia con la criminalità organizzata, le conclusioni rassegnate dalla Corte di cassazione nella pronuncia del 13 giugno 2014 n. 25191.

3. La responsabilità penale del mercante d'arte che, agendo *uti singulus*, immette sul mercato un bene di provenienza illecita occultandone la provenienza.

Molto più complesso appare il corretto inquadramento della posizione del mercante d'arte che acquisti per sé, direttamente dai trafficanti, il bene trafugato. I delitti che potrebbero essergli ascritti sono quelli di ricettazione o riciclaggio, a seconda che il mercante d'arte fornisca o meno una provenienza lecita al bene o, addirittura, di autoriciclaggio, qualora si renda materialmente autore del furto d'arte.

La legge n. 186 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento il delitto di autoriciclaggio all'art. 648 *ter* c.p.¹⁸, sanzionando la condotta di chi, avendo commesso (o concorso a commettere) un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il danaro, i beni o le altre utilità ottenute dalla commissione di altro reato, ostacolando l'identificazione della provenienza illecita degli stessi. Si tratta di un reato proprio, poiché può essere realizzato esclusivamente dall'autore del reato presupposto, differenziandosi dal reato di riciclaggio, ex art. 648 *bis* c.p., che può essere posto in essere da chiunque sia estraneo alla commissione del reato presupposto. Questa breve premessa rende agevole dedurre che il mercante d'arte che realizzi la condotta di indebita sottrazione di un reperto da un sito archeologico, provvedendo, in un momento successivo, all'occultazione della sua provenienza risponderà del reato di autoriciclaggio.

delle consorterie criminali di stampo mafioso dopo le SS. UU. n. 25191 del 2014, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 ottobre 2014; C. Ingraò, *Il rapporto fra i delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali e il delitto di associazione mafiosa. L'approdo delle Sezioni unite*, in *Arch. Pen.*, 3/15.

¹⁸ Ex multis: F. Mucciarelli, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1/15, pp. 109 ss.; F. Sgubbi, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1/15, pp. 138 ss.; P.V. Tonini, *Autoriciclaggio di denaro: criticità e profili innovativi di legislazione penale contemporanea*, in *Arch. Pen.*, 3/15; G.L. Gatta, *Introdotta il delitto di autoriciclaggio (unitamente a una procedura di collaborazione volontaria all'emersione di capitali all'estero, assistita da una causa di non punibilità per i reati tributari e di riciclaggio)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 dicembre 2014; A. Gullo, voce *Autoriciclaggio*, in *Libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2016, p. 9; S. Seminara, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 1642; L. Troyer, S. Cavallini, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1/15, pp. 96 ss.; D. Brunelli, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1/15, pp. 87 ss.

Tuttavia, si tratta di un'ipotesi molto poco diffusa nella realtà fenomenica, poiché è molto raro che un mercante d'arte, che normalmente riveste una posizione sociale di spicco, si renda autore materiale di un furto d'arte. Molto più frequenti sono i casi in cui il mercante d'arte acquisti da soggetti terzi beni di provenienza illecita. Nell'ipotesi delineata si pone il problema di individuare la norma concretamente applicabile, rimarcando le linee di confine che sussistono tra l'art. 648 (ricettazione) e l'art. 648 *bis* c.p.

La prima fattispecie sanziona la condotta di chi acquista, riceve od occulta danaro o altri beni di provenienza illecita al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

La giurisprudenza ha precisato che la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può desumersi anche da prove indirette o ricorrendo a regole di comune esperienza¹⁹. Ne consegue che non è necessario che l'autore della condotta criminosa abbia una conoscenza completa delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto, essendo sufficiente la consapevolezza di acquistare, ricevere od occultare la *res delittuosa*. Al riguardo, la Corte di cassazione, in un caso concernente l'acquisto di reperti archeologici di provenienza illecita, ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione in capo al ricorrente valorizzando elementi induttivi e massime di esperienza²⁰.

Inoltre, deve sussistere, in capo all'agente, il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto²¹ e ciò rappresenta un rilevante elemento differenziale, che segna il *discrimen* tra riciclaggio e ricettazione²². Difatti, nel riciclaggio è sufficiente il dolo generico, inteso come volontà di occultare la provenienza illecita del danaro, dei beni o delle altre utilità. Peraltro, la condotta della ricettazione è integrata dal semplice acquisto della *res delittuosa*, mentre nel riciclaggio è richiesta un'attività ulteriore, consistente nell'occultamento della provenienza illecita del danaro, dei beni o delle altre utilità.

Il riciclaggio, come detto, consiste nella condotta di sostituzione o trasferimento di danaro, beni e altre utilità finalizzata a occultare l'illecita provenienza degli stessi. La Corte di cassazione, in una recente pronuncia²³, ha ritenuto integrata la fattispecie *de qua*,

¹⁹ Sul punto: Cass. pen. n. 53017/2016: «Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente».

²⁰ Cass., II Sez. Pen., pronuncia n. 14962 del 13 maggio 2020: «In conclusione la sentenza impugnata dà atto di tutti gli elementi di fatto già valorizzati dal tribunale e afferma che gli stessi non dimostrano semplicemente che l'imputato aveva assunto un comportamento poco diligente nel verificare la lecita provenienza dei beni acquistati, ma comprovano piuttosto la deliberata volontà di ricevere merce di provenienza furtiva, in ragione della obiettiva consistenza dei beni conferiti come rottami ferrosi ma esposti negli scaffali in quanto elementi decorativi; il numero allarmante di statue, alcune di notevoli dimensioni, consegnate dal medesimo soggetto, anche utilizzando la sorella come copertura, nel breve periodo di tre mesi circa; la documentazione approssimativa che accompagna le schede di conferimento, nonostante si trattasse di beni di pregio provenienti da privato e non da un'impresa di demolizioni.

A fronte di questi elementi la corte ha affermato che l'aver identificato il venditore dei detti beni e l'aver pagato con assegno non esclude la consapevolezza del ricorrente che ha utilizzato la propria attività come copertura della ricettazione del materiale rubato nei cimiteri».

²¹ Con riguardo all'elemento soggettivo della ricettazione: G. Stampanoni Bassi, *Ricettazione, dolo specifico e profitto di natura non patrimoniale*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2016, p. 4.

²² Sulle differenze tra ricettazione e riciclaggio v. M. Montanari, *La cessione illecita di gioielli d'oro al "compro oro": ricettazione o riciclaggio?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 16 novembre 2015.

²³ Cass. pen., 24 febbraio 2020, n. 7241, ha esaminato una questione concernente il riciclaggio di danaro mediante l'acquisto di opere d'arte. In particolare, la Corte, nel confermare la sentenza della Corte d'Appello di

sostenendo che è assolutamente possibile che il soggetto *extraneus* rispetto al delitto presupposto risponda del delitto di riciclaggio²⁴. Secondo la Corte, la condotta del ricorrente non sarebbe stata estranea all'attività di occultamento della provenienza illecita del denaro mediante l'utilizzo di opere d'arte non tracciabili, poiché lo stesso avrebbe percepito una remunerazione considerevole per l'attività espletata.

Le conclusioni rassegnate dalla Corte di legittimità, che appaiono assolutamente condivisibili, confermano l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 648 *bis* c.p. al mercante d'arte che occulti la provenienza illecita di opere d'arte.

4. La natura del rapporto tra l'art. 648 c.p. e l'art. 176 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Un'ulteriore questione che sembra opportuno affrontare è quella relativa ai rapporti tra l'art. 648 c.p. e l'art. 176 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che sanziona l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

Il delitto *de quo*, non necessitando della preesistenza di un provvedimento che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico del bene di cui si entra in possesso²⁵, presenta indubbi punti di congiunzione con il reato di ricettazione, che presuppone l'acquisto del bene. Deve precisarsi che un orientamento giurisprudenziale, ormai superato, prevedeva la necessaria sussistenza del provvedimento di riconoscimento dell'interesse storico e artistico per la configurabilità del delitto di cui all'art. 176 del

Venezia, ha osservato che il ricorrente fosse stato giustamente condannato, in qualità di intermediario e in concorso con il titolare di una casa d'arte, per il delitto di riciclaggio relativamente all'acquisto di ventidue opere d'arte.

²⁴ «Cass. Pen., 2, 17.1.2018 n. 17.235, Tucci; Cass. Pen., 6, 7.6.2018 n. 3.608, Potenza, sentenze che, significativamente, sono tutte riferite a condotte di riciclaggio poste in essere dall'"*extraneus*" rispetto al delitto presupposto e risalenti a data antecedente l'introduzione della ipotesi di reato di cui all'art. 648^{ter}.1 c.p.» (estratto dal corpo della sentenza della Corte di cassazione n. 7241 del 24 febbraio 2020).

²⁵ Cass. pen. 28 novembre 2006, n. 39109, Palombo: «Per integrare la fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, comma. 1, che si pone in evidente continuità normativa con il reato già previsto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 125, di cui alla contestazione, pertanto, non occorre alcun provvedimento formale, che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, allorché quest'ultimo non dimostri di esserne legittimo proprietario, sicché si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indiziali, che gli stessi sono stati oggetto di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l'accertamento dei requisiti culturali del bene, secondo le indicazioni contenute nel citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10. Non appare, perciò, condivisibile il diverso orientamento interpretativo espresso da questa Corte in altra pronuncia (sez. 3^a, 200428929, Mugnaini, RV 229491), peraltro riferentesi a misura cautelare, salvo che le affermazioni contenute nella citata sentenza non debbano interpretarsi con esclusivo riferimento ai beni che rientrano con certezza nella categoria di quelli di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 3»; In dottrina: A. Montagna, *Beni culturali. La culturalità del bene ed il reato di illecito impossessamento*, in *Lexambiente*, 30 nov 2019, dove scrive: «dopo la entrata in vigore del decreto n. 42 del 2004, il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato si verifica, in attesa della verifica di culturalità di cui all'art. 12, sin dal momento del loro fortuito ritrovamento, ma a condizione che presentino un almeno potenziale interesse culturale. La decisione Palombo appare così pienamente giustificata dal nuovo assetto normativo, che non richiede per la configurabilità del cd. furto d'arte la dichiarazione di culturalità, ma semplicemente un "fumus di culturalità" che ne giustifica la tutela provvisoria in attesa della sua conferma, con l'accertamento di culturalità, o la sua definitiva liberalizzazione in caso opposto».

Codice dei beni culturali e del paesaggio²⁶. Una tale interpretazione rendeva agevole individuare la linea di confine tra il campo applicativo dell'art. 648 c.p. e quello dell'art. 176 in parola: qualora l'autore dell'illecito si fosse trovato in possesso di un bene dichiarato di interesse storico e artistico avrebbe dovuto rispondere del delitto di cui all'art. 176 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, in assenza di tale dichiarazione, del reato ex art. 648 c.p.

Deve rilevarsi che, secondo l'opzione ermeneutica prevalente in giurisprudenza, l'acquisto della *res* delittuosa tra le parti non presuppone la materiale consegna del bene, poiché l'art. 648 c.p. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione²⁷.

Ne consegue che, se il possesso materiale della *res* non è considerato un presupposto imprescindibile per la configurazione del reato, potrebbe ritenersi che l'autore della condotta illecita che abbia perfezionato l'acquisto di un bene culturale mediante un accordo intervenuto con la controparte, senza ottenere la materiale consegna della *res*, risponderà del più grave delitto di riciclaggio. Per contro, sulla base del criterio di specialità, troverà applicazione l'art. 176 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede un trattamento sanzionatorio molto più lieve rispetto all'art. 648 c.p., tutte le volte in cui il soggetto agente consegua illegittimamente la materiale disponibilità di un bene ricompreso tra quelli di cui all'art. 10 Codice dei beni culturali e del paesaggio²⁸.

²⁶ Cass. pen., 27 maggio 2004, n. 28929, Mugnaini: «Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni culturali, attualmente previsto dall'art. 176 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), a differenza delle disposizioni previgenti di cui all'art. 67 della legge n. 1089 del 1939 e all'art. 125 del D.Lgs. n. 490 del 1999, è necessario che i beni oggetto materiale del reato siano qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, in quanto rivestano un oggettivo interesse, che risulti eccezionale o particolarmente importante; pertanto, quando si tratta di un bene mai denunciato all'autorità competente, deve avere inizio il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'art. 13 del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, e a tal fine esso può essere legittimamente sottoposto a sequestro probatorio qualora sia presente il *fumus* del c.d. "furto d'arte" desunto dalle caratteristiche della *res* in riferimento al valore comunicativo spirituale ed ai requisiti peculiari attinenti alla sua tipologia, localizzazione, rarità o analoghi criteri».

²⁷ *Ex multis*: Cass., II sez., 12 giugno 2015 n. 40382: «Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della "res", poiché l'art. 648bis c.p. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione».

²⁸ Art. 10 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42:

«1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

Appare evidente il paradosso: accedendo a questa interpretazione si applicherebbe il più grave reato di ricettazione in tutti i casi in cui il soggetto agente abbia acquistato il bene, ma non ne abbia conseguito il materiale possesso, mentre troverebbe applicazione il meno grave delitto di impossessamento illegittimo di beni culturali tutte le volte in cui l'autore della condotta illecita abbia conseguito il materiale possesso della *res*.

È, pertanto, auspicabile che il legislatore riprenda al più presto l'esame del disegno di legge (DDL S. 882), che prevede pene molto più severe per i tutti i soggetti coinvolti nel traffico illecito di opere d'arte. Difatti, il disegno di legge prevede l'introduzione del Titolo VIII *bis*, con cui vengono sanzionate tutte le condotte antecedenti e successive all'illegittimo impossessamento del bene. In particolare, l'art. 518 *quater*²⁹ sanziona il delitto di ricettazione di beni culturali, riproducendo sostanzialmente quanto previsto dall'art. 648 c.p., salvo un innalzamento della cornice edittale e il riferimento espresso ai beni culturali.

5. Conclusioni.

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

²⁹ Art. 518-*quater*. - (*Ricettazione di beni culturali*) di cui al DDL S. 882 – «Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Il traffico illecito di opere d'arte e, più in generale, i crimini commessi ricorrendo al settore artistico, sono in considerevole aumento a causa della scarsa regolamentazione del fenomeno. Basti pensare che, in Italia, il traffico illecito di opere d'arte rappresenta una delle maggiori fonti di guadagno della criminalità organizzata, che sfrutta la non tracciabilità dei beni artistici per "ripulire" i proventi di altre attività illecite. Tuttavia, il dilagarsi della criminalità in questo particolare settore non solo arreca un enorme danno economico alla res pubblica, ma, altresì, all'identità nazionale. Antoine Quatremère de Quincy, in occasione delle c.d. "spoliazioni napoleoniche", denunciò il fenomeno scrivendo: «*Diviser c'est détruire*»³⁰. Difatti, l'operazione di sradicamento di un reperto dal luogo di ritrovamento contribuisce all'oblio della storia di un popolo, rendendo incerta l'attribuzione dello stesso a un particolare artista o la funzionalità che quel particolare reperto rivestiva in un certo momento storico³¹.

È, dunque, opportuno che l'iter di esame del disegno di legge (DDL S. 882), che prevede una disciplina *ad hoc* per reprimere tutte le condotte criminali aventi ad oggetto beni culturali, venga completato al più presto.

Riferimenti bibliografici.

N. Amore, *Il punto e l'accapo sull'autoriciclaggio dei proventi delle consorterie criminali di stampo mafioso dopo le SS. UU. n. 25191 del 2014*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 ottobre 2014

F. Bottari, F. Pizzicannella, *I beni culturali e il paesaggio: le leggi, la storia, le responsabilità*, Zanichelli, 2007

D. Brunelli, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1/15, pp. 87 ss.

S. Cavallini, L. Troyer, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1/15, pp. 96 ss.

S. Cavallini, L. Troyer, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in *Dir. pen. cont.* 2/14, pp. 49 ss.

L.D. Cerqua, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, in *Revista Brasileira de Estudos Politicos*, 2008, pp. 7 ss.

G. Ceschi, *Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d'arte*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 3/19, pp. 7 ss.

³⁰ «Dividere significa distruggere»; A. Quatremère de Quincy, *Lettres à Miranda*, 1796, p. 25.

³¹ Sul punto: T. Cevoli, *Il traffico illecito di reperti*, cit., p. 54: «Il significato del patrimonio culturale sta, invece, soprattutto dalla relazione tra manufatti e contesto di provenienza: sottratti ad esso da scavi clandestini e furti, reperti archeologici ed opere d'arte perciò non sono che oggetti muti, o quasi, note strappate ad uno spartito la cui melodia è irrimediabilmente perduta».

T. Cevoli, *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d'arte come fenomeno criminale*, in G. Zuchtriegel (a cura di), *Possessione. Trafugamenti e falsi di antichità a Paestum*, Art&Libri 2016, pp. 55 ss.

T. Cevoli, *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, in *Archeomafie*, I, 2009, pp. 12 ss

E. Cipani, *L'art. 416-bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. "mafia capitale": una "fattispecie in movimento" nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 6/20, pp. 2 ss.

A. Cosseddu, *Riciclaggio: complessità di un percorso normativo*, in *Cass. pen.*, 2010, pp. 3644 ss.

M. Dell'Osso, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento ed esigenze di intervento legislativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011, pp.1277 ss.

G. P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Giuffrè, 2002.

D. Falcinelli, *Della Mafia e di altri demoni Storie di Mafie e racconto penale della tipicità mafiosa (Spunti critici estratti dal sigillo processuale su Mafia Capitale)*, in *Arch. Pen.*, 2/20

A. Galluccio, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in *Diritto penale contemporaneo*, 17 settembre 2014

M. Gambarati, *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul "metodo mafioso" alla luce del processo Aemilia*, in *Giur. Pen. Trim.*, 1/20, pp. 59 ss.

G.L. Gatta, *Introdotta il delitto di autoriciclaggio (unitamente a una procedura di collaborazione volontaria all'emersione di capitali all'estero, assistita da una causa di non punibilità per i reati tributari e di riciclaggio)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 dicembre 2014

M.S. Giannini, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 24

A. Gullo, voce *Autoriciclaggio*, in *Libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2016, p. 9; S. Seminara, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016

C. Ingrao, *Il rapporto fra i delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali e il delitto di associazione mafiosa. L'approdo delle Sezioni unite*, in *Arch. Pen.*, 3/15

S. Izzi, *Intelligence e gestione delle informazioni. Attività preventiva contro i traffici illeciti*, FrancoAngeli, 2011

L. La Greca, *Il riciclaggio dei proventi delle associazioni mafiose*, in *Cass. pen.* 2010, pp. 2680 ss.

A. Lanciotti, *Il Getty Bronze: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili internazionalistici*, in *Arch. Pen.*, 1/19

P. Magri, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, vol. VII, 2, *Usura, appropriazione indebita, ricettazione riciclaggio*, Cedam, 2007

F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in Italia*, Massa Editore, 2002

A. Montagna, *Beni culturali. La culturalità del bene ed il reato di illecito impossessamento*, in *Lexambiente*, 30 nov 2019

M. Montanari, *La cessione illecita di gioielli d'oro al "compro oro": ricettazione o riciclaggio?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 16 novembre 2015

F. Mucciarelli, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1/15, pp. 109 ss.

G. Pecorella, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, pp. 1231 ss.

P. Pomanti, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, in *Arch. Pen.*, 1/17

A. Quatremère de Quincy, *Lettres à Miranda*, 1796

L. Rami Ceci, *Luoghi e oggetti della memoria. Valorizzare il patrimonio culturale: studio di casi in Italia e Giordania*, Armando Editore, 2011

S. Rizzo, G.A. Stella, *Vandali: L'assalto alle bellezze d'Italia*, Rizzoli, 2011

S. Seminara, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, pp. 1642 ss.

F. Sgubbi, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1/15, pp. 138 ss.

G. Stampanoni Bassi, *Ricettazione, dolo specifico e profitto di natura non patrimoniale*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2016, p. 4

P.V. Tonini, *Autoriciclaggio di denaro: criticità e profili innovativi di legislazione penale contemporanea*, in *Arch. Pen.*, 3/15

M. Zanchetti, *Art. 648 bis c.p.*, in A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, Cedam, 2008

M. Zanchetti, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Giuffrè, 1997